



**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE
DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI
DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

L'anno duemilasedici, il giorno di venerdì diciotto del mese di marzo, nella Sala dell'Arazzo, in Campidoglio, è presente il Prefetto Francesco Paolo Tronca – nominato Commissario Straordinario con Decreto del Presidente della Repubblica del 3 novembre 2015 – assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Antonella Petrocelli.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 13

Modifiche al Regolamento per la definizione dei tributi locali mediante il procedimento di accertamento con adesione, approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 40 del 23 luglio 2014, e ripubblicazione integrale dello stesso.

Premesso che l'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 stabilisce che i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei tributi;

Che l'articolo 59, comma 1, lettera m), del citato D.Lgs. n. 446 del 1997 dispone che i Comuni con proprio Regolamento possono introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218;

Che l'articolo 50, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, prevede che, nell'esercizio della potestà regolamentare prevista in materia di proprie entrate, anche tributarie, i Comuni possono prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, introducendo l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nonché la possibilità di riduzione delle sanzioni in conformità con i principi desumibili dall'articolo 3, comma 133, lettera I), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto compatibili;

Che, in conformità alle disposizioni sopra richiamate, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 24 gennaio 2000 è stato adottato il Regolamento per la definizione dei tributi comunali mediante il procedimento di accertamento con adesione del contribuente;

Che il citato Regolamento, nel corso degli anni, è stato oggetto di modifiche al fine di adeguarne il contenuto alle intervenute disposizioni legislative in materia;

Considerato che il Legislatore con l'articolo 1, comma 637, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015), in coerenza con la rimodulazione dello schema sanzionatorio relativo all'istituto del ravvedimento operoso,

ha apportato significative modifiche alla disciplina dell'accertamento con adesione di cui al D.Lgs. n. 218 del 1997, quali: l'abrogazione delle disposizioni di cui agli articoli 5, comma 1-bis, 5-bis e 11, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 218 del 1997, nonché del comma 2-bis dell'articolo 15 del medesimo D.Lgs. n. 218 del 1997, concernente la riduzione alla metà (ossia ad un sesto) delle sanzioni indicate nell'avviso di accertamento o di liquidazione, in caso di omessa impugnazione, qualora questi non siano stati preceduti dall'invito;

Che, successivamente, il legislatore è intervenuto nuovamente sulla materia con il Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 159, recante "Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23";

Che, in particolare, l'articolo 2, comma 2, del citato D.Lgs. n. 159 del 2015, ha riformulato l'articolo 8 del D.Lgs. n. 218 del 1997 elevando, in caso di rateazione dell'accertamento con adesione, il numero massimo di rate da 12 a 16 per importi superiori a 50.000 Euro stabilendo che, in caso di inadempimento nei pagamenti rateali, si applicano le disposizioni del nuovo articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, inserito dall'articolo 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 159 del 2015;

Che, sempre l'articolo 2, comma 4, del D.Lgs. n. 159 del 2015 ha introdotto nel D.Lgs. n. 218 del 1997 l'articolo 15-bis che disciplina le modalità di pagamento degli importi dovuti per effetto dell'accertamento con adesione, stabilendo che il pagamento di dette somme "si esegue mediante versamento unitario di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, secondo le modalità stabilite dall'articolo 19 del medesimo decreto, fatte salve le ipotesi in cui siano previste altre modalità di pagamento in ragione della tipologia di tributo";

Che, pertanto, è necessario intervenire sulla disciplina regolamentare di cui alla deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 40 del 23 luglio 2014, per adeguarla alle nuove disposizioni di legge sopra richiamate;

Che, in conformità ai principi sanciti dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), al fine di rendere agevole la consultazione agli utenti del Regolamento per la definizione dei tributi locali mediante il procedimento di accertamento con adesione e di adeguare l'operato dell'Amministrazione ai criteri di semplificazione e trasparenza dell'azione amministrativa, occorre procedere alla ripubblicazione integrale del Regolamento medesimo;

Visti gli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218;

Visto l'articolo 1, comma 637, lett. c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Visti gli articoli 2 e 3 del Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 159;

Visto il Regolamento per la definizione dei tributi locali mediante il procedimento di accertamento con adesione approvato con deliberazione Assemblea Capitolina n. 40 del 23 luglio 2014;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del Contribuente);

Preso atto che, in data 29 gennaio 2016 il Direttore della Direzione per la Gestione dei Procedimenti connessi alle Entrate Fiscali del Dipartimento Risorse Economiche ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore

F.to: G. Formai";

Che, in data 29 gennaio 2016 il Direttore del Dipartimento Risorse Economiche ha attestato, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettere i) e j), del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to: A. Marinelli;

Che, in data 3 febbraio 2016 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Ragioniere Generale

F.to: S. Fermante";

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Che lo schema di deliberazione è stato trasmesso, in data 22 febbraio 2016, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento del Decentramento Amministrativo e dell'art. 36 del Regolamento di Contabilità, ai Municipi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV e XV per l'espressione del parere da parte dei relativi Consigli Municipali;

Che, in data 29 febbraio 2016, è stato altresì trasmesso al Municipio X per l'espressione del parere da parte della Commissione Straordinaria;

Che dal Consiglio del Municipio II non è pervenuto il parere richiesto;

Che i Consigli dei Municipi I, III, IV, V, VII, VIII, IX, XI, XII, XIV e XV e la Commissione Straordinaria del Municipio X, con deliberazioni in atti, hanno espresso parere favorevole;

Che il Consiglio del Municipio VI ha espresso parere favorevole con le seguenti richieste:

1. Art. 14 – Versamento rateale – al comma 2 sostituire le parole "l'importo della prima rata deve essere versato entro il termine indicato dall'art. 13, comma 2. Le rate successive alla prima rata devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata" con "la prima rata deve essere versata entro venti giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione. Le rate successive sono maggiorate dagli interessi al saggio legale calcolati dalla data di perfezionamento della definizione mediante il versamento della rata iniziale";
2. Art. 15 – Sanzioni applicabili nel caso di omessa impugnazione dell'atto di accertamento – dopo il comma 1 aggiungere il comma 2 con le parole "Fermo restando quanto previsto dal comma 1, se l'avviso di accertamento non è stato preceduto dall'invito di cui all'art. 5 la sanzione è ridotta ad un sesto";

Che il Consiglio del Municipio XIII ha espresso parere contrario con la seguente motivazione:

- in quanto non si condividono le modifiche apportate al Regolamento, che riguardano sostanzialmente l’art. 14 “versamento rateale” che, al comma 3, in caso di inadempienza nel pagamento rateale, innalza l’ammontare delle sanzioni;

Che l’Ufficio in merito alle richieste e/o osservazioni formulate dal Municipio VI ha rappresentato quanto segue:

1. la richiesta non viene accolta in quanto l’eliminazione del termine entro cui deve essere effettuato il pagamento delle rate successive alla prima, rende il testo incompleto ed è comunque non conforme all’art. 8, comma 2, del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, come sostituito dall’art. 2, comma 2, del Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 159;
2. la richiesta non viene accolta in quanto è in contrasto con l’art. 15 del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, come modificato dall’art. 2, comma 2, del Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 159;

In merito al parere contrario del Municipio XIII l’Ufficio preso atto che non risulta espressa alcuna specifica modifica o integrazione ha evidenziato che l’innalzamento delle sanzioni in caso di inadempimento nei pagamenti rateali è conforme alla norma primaria (ex art. 8, comma 4, D.Lgs. n. 218 del 1997);

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
con i poteri dell’Assemblea Capitolina

DELIBERA

per i motivi di cui in narrativa:

- di modificare il Regolamento per la definizione dei tributi locali mediante il procedimento di accertamento con adesione, approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 40 del 23 luglio 2014, come di seguito indicato:
 - A) all’articolo 1, comma 1, dopo le parole “Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218,” sono aggiunte le parole “e successive modificazioni”;
 - B) all’articolo 5, comma 1, le parole “in caso di definizione agevolata secondo quanto stabilito dall’articolo 6 del presente Regolamento” sono eliminate;
 - C) gli articoli 6 e 7 sono abrogati;
 - D) all’articolo 13, comma 2, le parole “secondo le modalità di pagamento previste per ciascun tributo o, in mancanza di un’apposita disciplina, secondo le disposizioni del Regolamento generale delle entrate” sono eliminate;
 - E) l’articolo 14, rubricato “Versamento rateale”, è sostituito dal seguente:

“Articolo 14
Versamento rateale

1. il versamento dell’importo dovuto per effetto della definizione può essere eseguito in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, elevate a sedici se l’ammontare supera i 50.000 Euro;
2. l’importo della prima rata deve essere versato entro il termine indicato all’articolo 13, comma 2. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull’importo delle rate successive alla prima sono

dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata;

3. in caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.”;

F) all'articolo 15, il comma 2 è abrogato;

G) dopo l'articolo 15 è inserito l'articolo 15-bis con la seguente formulazione:

“Articolo 15-bis
Modalità di pagamento

1. il pagamento delle somme dovute ai sensi degli articoli 13, 14 e 15 si esegue mediante versamento unitario di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, secondo le modalità stabilite dall'articolo 19 del medesimo Decreto; fatte salve le ipotesi in cui siano previste altre modalità di pagamento in ragione della tipologia di tributo.”;

H) l'articolo 16, rubricato “Disposizioni transitorie”, è abrogato.

- di procedere alla ripubblicazione integrale del Regolamento per la definizione dei tributi locali mediante il procedimento di accertamento con adesione, come modificato dal presente dispositivo. Il testo del Regolamento con le modifiche è riportato nell'allegato sub A, parte integrante del presente provvedimento.

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI TRIBUTI LOCALI MEDIANTE IL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. I tributi comunali possono essere definiti mediante il procedimento di accertamento con adesione sulla base dei criteri di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, e secondo le disposizioni del presente regolamento.
2. Il procedimento di definizione può essere applicato in tutti i casi in cui l'accertamento sia fondato su elementi di natura presuntiva o su elementi oggetto di valutazione estimativa. In particolare è applicabile ai seguenti tributi:
 - a) imposta comunale sugli immobili, imposta municipale propria e tributo sui servizi indivisibili, limitatamente alla definizione del valore delle aree edificabili;
 - b) tariffa rifiuti solidi urbani e tassa sui rifiuti, limitatamente alle superfici che producono sia rifiuti urbani sia rifiuti speciali.
3. Il procedimento di definizione non si applica:
 - a) nei casi in cui l'accertamento sia basato sugli elementi oggettivi fissati dalla legge per la determinazione del tributo;
 - b) nell'ambito delle attività di mero controllo formale finalizzate alla liquidazione e riscossione del tributo;
 - c) ai soli fini di ridurre le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni degli obblighi di dichiarazione e pagamento del tributo.
4. La richiesta dell'ufficio di presentare chiarimenti, atti e documenti oppure l'invio di questionari non attiva il procedimento di definizione mediante accertamento con adesione.
5. Nel caso di più coobbligati, il procedimento di definizione può essere perfezionato anche con l'adesione di uno solo degli obbligati.
6. La definizione può essere effettuata anche solo per alcuni dei periodi di riferimento del tributo.
7. Al fine di agevolare l'esercizio delle attività di definizione dei tributi possono essere emanate direttive generali di indirizzo e coordinamento.

Articolo 2

Effetti della definizione

1. L'atto di accertamento con adesione non è impugnabile, né è soggetto a integrazioni o modifiche da parte dell'ufficio.
2. La definizione non esclude ulteriori attività di accertamento qualora sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi che rendano possibile l'accertamento di un maggior tributo in misura superiore al 20 per cento di quella definita.
3. Con il perfezionamento della definizione, perdono efficacia l'avviso di accertamento e gli atti di controllo posti in essere dall'ufficio.

Articolo 3

Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione commesse nel periodo d'imposta si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
2. La riduzione di cui al comma 1 non si applica alle sanzioni irrogate per la mancata, incompleta o infedele risposta alle richieste formulate dall'ufficio.

Articolo 4**Ufficio competente e responsabile del procedimento**

1. Il procedimento di definizione rientra nelle attribuzioni dell'ufficio competente preposto alla gestione del tributo in persona del funzionario responsabile designato.

Articolo 5**Procedimento ad iniziativa dell'ufficio**

4. L'ufficio competente, prima dell'emissione di un avviso di accertamento, può notificare al contribuente, anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, un invito a comparire nel quale sono indicati: i motivi che hanno dato luogo alla determinazione del maggior tributo, le annualità oggetto di accertamento, il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione, il maggior tributo, le sanzioni e gli interessi dovuti.
2. Nel caso di più coobbligati l'invito può essere notificato a ciascun obbligato.

Articolo 6**Definizione dell'invito a comparire
(abrogato)****Articolo 7****Mancata adesione all'invito
(abrogato)****Articolo 8****Comparizione e termini di avvio del procedimento**

1. Il contraddittorio prende avvio con la comparizione del contribuente il quale può richiedere, mediante comunicazione scritta, un rinvio non superiore a quindici giorni.
2. La mancata comparizione impedisce l'avvio del procedimento e rende priva di ogni effetto l'eventuale successiva richiesta di definizione da parte del contribuente. Il mancato avvio del procedimento per assenza del contribuente è registrato in apposito verbale sottoscritto dall'impiegato incaricato e dal responsabile del procedimento.

Articolo 9**Contraddittorio e contenuto della definizione**

1. Le persone fisiche intervengono personalmente o possono delegare il coniuge, i parenti oppure gli affini. I soggetti diversi dalle persone fisiche, e comunque gli esercenti un'attività di impresa, intervengono in persona del legale rappresentante o dei dipendenti delegati. In ogni caso, è consentita la rappresentanza a mezzo di un procuratore generale o speciale.
2. Il contribuente o chi lo rappresenta fornisce all'ufficio le precisazioni, i chiarimenti, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene occorrenti per la definizione, anche ricorrendo alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in conformità alla vigente legislazione, ed esibisce i documenti originali in proprio possesso depositandone copia vistata dall'ufficio per conformità all'originale.
3. Nel primo incontro l'ufficio fissa la data ultima per la firma dell'atto di accertamento con adesione e, per tale giorno, le parti si considerano convocate senza altra comunicazione ai fini della conclusione del procedimento di definizione. L'ufficio e il contribuente possono concordare altri incontri, non oltre i quindici giorni successivi, se necessari a consentire la produzione degli ulteriori documenti e di ogni altro elemento utile per la definizione.

Articolo 10**Procedimento ad iniziativa del contribuente**

1. Il procedimento di definizione può essere avviato ad iniziativa del contribuente, entro sessanta giorni dal ricevimento della notifica di un avviso di accertamento, soltanto se l'avviso non è stato preceduto dall'invito dell'ufficio a comparire per la definizione del tributo.

2. L'istanza del contribuente deve contenere gli elementi idonei a consentire all'ufficio di valutare la proposta di definizione del tributo.
3. L'istanza in carta libera può essere consegnata direttamente all'ufficio o spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero inviata anche mediante telefax o posta elettronica certificata e deve riportare le generalità, il domicilio, il codice fiscale, l'eventuale recapito telefonico, telefax o posta elettronica certificata, e una copia dello stesso avviso.
4. Con l'istanza il contribuente manifesta la disponibilità a valutare la definizione dell'ufficio senza alcun impegno preventivo ad aderirvi. La mancata definizione non preclude la contestazione in giudizio dell'avviso di accertamento notificato.
5. I termini per l'impugnazione dell'avviso di accertamento e per l'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli sono sospesi per un periodo di novanta giorni decorrenti dalla data di consegna diretta o di ricevimento dell'istanza.
6. Se non ravvisa i presupposti per accogliere la proposta di definizione, l'ufficio respinge l'istanza entro trenta giorni invitando il contribuente a regolarizzare il proprio debito.

Articolo 11

Invito a comparire e rinuncia all'istanza

1. Se ne ravvisa i presupposti l'ufficio, anche per via telematica, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui all'articolo 10:
 - a) formula al contribuente la proposta di definizione sulla base dell'istanza, indicando la data e il luogo della sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione;
 - b) *invita il contribuente a comparire per l'avvio del contraddittorio, ove sia necessario acquisire ulteriori elementi.*
2. La proposizione del ricorso contro l'avviso di accertamento successiva all'avvio del procedimento comporta la rinuncia all'istanza e la chiusura d'ufficio del procedimento di definizione. In ogni caso il contribuente può rinunciare al procedimento di definizione mediante apposita comunicazione.
3. Nel caso di coobbligati, ove sia intervenuto l'accertamento con adesione da parte di un obbligato prima della proposizione del ricorso da parte di un altro, l'ufficio richiede l'estinzione del processo per cessata materia del contendere.

Articolo 12

Atto di accertamento con adesione

1. L'atto di accertamento con adesione è redatto per iscritto in duplice copia ed è sottoscritto dal contribuente o da un suo procuratore e dal responsabile del procedimento.
2. L'atto deve contenere:
 - a) gli elementi di fatto e di diritto nonché i motivi della definizione;
 - b) la determinazione dell'entrata, delle sanzioni e di ogni altra somma dovuta;
 - c) le modalità e i termini per il pagamento, in caso di versamento rateale.

Articolo 13

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, dell'intero importo ovvero della prima rata, in caso di pagamento rateale di cui all'articolo 14.
2. Il versamento degli importi indicati al comma 1 deve essere eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione.
3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata, il contribuente fa pervenire all'ufficio, mediante consegna diretta, spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica, la quietanza dell'avvenuto pagamento. A seguito dell'acquisizione della ricevuta, l'ufficio rilascia al contribuente una copia dell'atto di accertamento con adesione.

Articolo 14

Versamento rateale

1. Il versamento dell'importo dovuto per effetto della definizione può essere eseguito in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, elevate a sedici se l'ammontare supera i 50.000 euro.

2. L'importo della prima rata deve essere versato entro il termine indicato all'articolo 13, comma 2. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.
3. In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Articolo 15

Sanzioni applicabili nel caso di omessa impugnazione dell'atto di accertamento

1. Le sanzioni irrogate per l'inosservanza degli obblighi di dichiarazione e pagamento del tributo sono ridotte ad un terzo se il contribuente rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento e a formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione.

Articolo 15-bis

Modalità di pagamento

1. Il pagamento delle somme dovute ai sensi degli articoli 13, 14 e 15 si esegue mediante versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, secondo le modalità stabilite dall'articolo 19 del medesimo decreto, fatte salve le ipotesi in cui siano previste altre modalità di pagamento in ragione della tipologia di tributo.

Articolo 16

Disposizioni transitorie (abrogato)

Infine il Commissario Straordinario, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

(O M I S S I S)

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Tronca**

**IL SEGRETARIO GENERALE
Petrocelli**

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino all'8 aprile 2016.

Lì, 25 marzo 2016

p. IL SEGRETARIO GENERALE

IL DIRETTORE

F.to: M. D'Amanzo